

NOTA INTEGRATIVA – AL BILANCIO 2022/2024

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita **la “nota integrativa”**, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

DUP - documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio Comunale con i relativi aggiornamenti, tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

CRITERI VALUTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne **la spesa**, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

La spesa ha subito variazioni rispetto all'anno precedente relativamente a:

- Rinegoziazione dei mutui – minori spese per rimborso quota capitale ed interessi (senza vincolo di utilizzo)
- Personale – lievi maggiori spese per rinnovo contratti segretario e dipendenti pubblici e modifica di affidamento incarico per servizio vigili/polizia (scavalco/convenzione)
- Pulizia uffici e territorio - sanificazione – maggiori spese relative soprattutto a emergenza sanitaria (eventuale copertura con fondo covid)
- Raccolta rifiuti e spazzamento – maggiori spese per rinnovo contratto ed emergenza sanitaria (eventuale copertura con fondo covid)
- Utenze gas e luce – maggiori spese per rincaro costo energia e gas (valutazione in bilancio rincaro del 40% e ulteriore costo possibile contributo statale)

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso e il fondo spese per indennità di fine mandato.

Analogamente, per la parte **entrata**, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio, dei minori trasferimenti relativamente al fondo di solidarietà e delle maggiori entrate derivanti dagli accertamenti dei tributi.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Le entrate hanno subito variazioni rispetto all'anno precedente relativamente a:

- Minori entrate da patrimonio e locazione immobili per chiusure legate all'emergenza sanitaria
- Minori entrate, da valutare a seguito di emergenza sanitaria relativamente ai tributi – add. Comunale IRPEF
- Maggiori entrate comunicate da canoni BIM ticino – bacino embrifero
- Maggiori probabili entrate per personale per incarichi legati al PNRR

LIVELLO DI INDEBITAMENTO

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio. Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento in essere sull'attuale equilibrio di bilancio.

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	24.141,46	21.880,76	21.238,11	20.569,38	19.873,50
Quota capitale	1.807,16	20.141,10	20.783,75	21.452,48	22.148,36
Totale fine anno	25.948,62	42.021,86	42.021,86	42.021,86	42.021,86

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	24.141,46	21.880,73	21.238,11	20.569,38	19.873,50
entrate correnti	452.307,55	445.012,08	538.620,57	521.562,16	488.800,00
% su entrate correnti	5,34%	4,92%	3,94%	3,94%	4,07%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

- che l'Ente, rispetta il limite di indebitamento per gli anni 2022/2024 di cui al comma 1 dell'art. [204 del Dlg. n. 267/00](#), ora 10% - così come modificato dall'art. [11 bis, comma 1 Legge 99/13](#) ed interpretato secondo quanto disposto dall'art. [16, comma 11, del Dl. n. 95/12](#)
- Nell'anno 2020 l'Ente ha aderito alla proposta della Cassa DD.PP. di rinegoziazione dei mutui pertanto ciò ha permesso di diminuire l'indice di indebitamento e di liberare risorse non vincolate per la gestione del bilancio.

SPESE PERSONALE E AMMINISTRATORI

La previsione di spesa per il personale per gli anni 2022/2024 per normativa deve essere inferiore alla stessa spesa rilevata nell'anno 2008, poiché l'Ente non era *soggetto al patto di stabilità*.

2008 - euro 140.846,48

Il Comune rispetta il limite predetto

In base al nuovo decreto legge 34/2019 e il DM 17 marzo 2020 il metodo di calcolo per la capacità assunzionale è stato rinnovato rispetto al sistema previgente e rapporta la spesa di personale alle entrate correnti con percentuali variabili in base alla popolazione dei singoli comuni ed agli anni di riferimento.

- Il limite del Comune di Colazza è 29,50%
- in base ai calcoli effettuati rispettiamo il parametro suddetto avendo il 27,40%

Per l'anno 2022 si prevede il seguente personale in servizio:

- Segretario Comunale n. 1 a scavalco con possibile Convenzione
- Qualifica C – area Qualifica C – area amministrativa e area finanziaria (n. 1+1)
- Qualifica C – area tecnica – n. 1 scavalco per gestione ufficio
- Qualifica D – area tributi - n. 1 scavalco per controllo accertamento tributi

L'ente ha previsto un accantonamento per l'adeguamento stipendi ai contratti nazionali per i dipendenti e per i segretari comunali.

PNRR - Per la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR, in deroga alla normativa sul personale, i comuni possono assumere personale a tempo determinato. Per i piccoli comuni (meno 5000 ab) è previsto un contributo/fondo statale che verrà erogato in base alle esigenze emerse negli enti.

INDENNITA' SINDACO E AMMINISTRATORI

La legge di bilancio 2022 ha approvato un incremento delle indennità dei sindaci e di conseguenza degli amministratori, in misura proporzionale alla popolazione ed al trattamento economico del Presidente della Regione (attualmente euro 13.800). La norma prevede che tale incremento sia da distribuire su tre anni e finanziato con contributo statale.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, **nel 2015** è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno **al 36 per cento**, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

- Tariffa Rifiuti (TARI)
- IMU -TASI
- proventi da immobili comunali
- diritti di segreteria di spettanza comunale e varie tariffe comunali (TOSAP, affissioni ecc)
- tariffa illuminazione votiva

Per quanto concerne il calcolo si demanda all'allegato al bilancio 2022/2024 basato sui seguenti presupposti operativi:

1. Il quinquennio oggetto di analisi è quello ricompreso tra il 2017 e l'anno 2021, considerato che il bilancio di previsione viene approvato prima del rendiconto 2021;
2. L'Ente ha usufruito dell'agevolazione introdotta dal D.M. 20 maggio 2015 che permette tra l'altro l'addizione degli incassi monetizzati nell'anno successivo in conto residuo relativi ai soli accertamenti fatti nell'anno oggetto di analisi;
3. L'Ente utilizza la media semplice quale strumento di quantificazione della percentuale attestante la capacità di riscossione quale metodo di calcolo, definito dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, da utilizzare a regime;
4. L'Ente non ha partecipato ad alcuna sperimentazione.

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate

ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media ponderata del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso).

Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

L'amministrazione ha valutato di vincolare una quota di avanzo di amministrazione per eventuali spese legali.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora disponibili di dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito capitolo come *accantonamento*

trattamento di fine mandato del Sindaco che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

4.Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

5.Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'Ente sta effettuando le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili.

Nonostante le richieste dell'ANCI l'avvio del FGDC ad oggi non è stato prorogato, tuttavia la conversione del DL n. 183/2020 ha portato una modifica sostanziale per l'anno 2022, ovvero gli enti locali possono elaborare gli indicatori sulla base dei propri dati contabili.

Tenuto conto pertanto dalla verifica effettuata, l'Ente rispetta i limiti previsti dalla norma relativamente al debito residuo ma è tenuto ad accantonare il 1% dei degli stanziamenti riguardo l'esercizio in corso (macroaggregato 3 titolo 1) per ritardi di pagamento compresi tra 1 e 10 giorni.

La somma accantonata in bilancio è pertanto di euro 2.616,26

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La proposta di bilancio 2022/2024 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2021 pertanto al momento non si dispone del dato definitivo e accertato ai sensi di legge dell'avanzo di amministrazione del 2021.

L'equilibrio complessivo della gestione 2022-2024 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta in allegato la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto alla data della presente nota.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO – F.P.V.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale

Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale saranno conclusi entro l'anno o sono comunque in corso e sono totalmente impegnati nella spesa relativa.

Per la parte corrente verrà eventualmente definito in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

PAREGGIO DI BILANCIO - RISPETTO

A legislazione vigente (L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate finali e spese finali come da allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012).

INVESTIMENTI - MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Le fonti a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi).

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'espansione degli investimenti sono per taluni versi sicuramente positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi.

Per quanto riguarda invece gli aspetti prettamente contabili, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziare in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- **Grado di copertura.** Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- **Criterio d'imputazione.** Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi.
- **Finanziamento con avanzo effettivo.** Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- **Permessi a costruire.** L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI - DUP AGGIORNATO 2022

per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Descrizione Opere	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Cimitero: manutenzione straordinaria FIN. concessioni cim.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione immobili e strutture comunali FIN. OO.UU.	5.000,00	8.000,00	8.000,00
Opere per la sicurezza FIN. Contributo		10.000,00	10.000,00
Realizzazione impiantistica e opere efficientamento energetico immobili com.li FIN. Contributo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Messa in sicurezza immobili comunali e edifici e strade - efficientamento energetico immobili com.li FIN. Contributo piccoli comuni	84.168,33		
Impiantistica sportiva (manutenzioni) FIN. Contributo Regionale	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzione strade e territorio/arredo urbano FIN. CONTRIBUTO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Parchi e giardini - parco giochi manutenzione straordinaria FIN. concess. cim.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Messa in sicurezza immobili comunali – difesa del suolo e risorse idriche FIN. Contributo	480.000,00		
Parcheggi FIN. Contributo	10.000,00		
TOTALE	616.168,33	103.000,00	103.000,00

Manutenzione straordinaria e acquisti mobili/computer OO.UU./CIM	1.500,00	500,00	500,00
--	----------	--------	--------

ENTRATE CORRELATE**2022/2023/2024**

OO.UU. = 6.500,00

CONCESS. CIM. = 10.000,00

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Colazza non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet: www.comune.colazza.no.it

Il Comune di Colazza risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- *Acqua Novara VCO spa con quota di partecipazione diretta del 0,0112%*
- *Società Medio Novarese Ambiente spa - partecipazione indiretta per il tramite del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese con quota di partecipazione del 0,33%*

Oltre alle predette società partecipate il comune detiene una quota minimale nel Consorzio case vacanze dei Comuni novaresi.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi, attualmente evidenziano tutti i valori pari a zero.

Sono pubblicati sul sito www.comune.colazza.no.it

- Il rendiconto della gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, i rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.
- Il bilancio di previsione 2019/2021 e tutti gli allegati del bilancio.

**Il Responsabile del servizio finanziario
Zonca Paola**